

RIUNIONE CD E COMITATO SCIENTIFICO DEL 27/06/05

**Intervento dell'Ing. Carlo Fascinelli Presidente commissione acustica ordine Ingegneri
Provincia di Roma.**

Oggetto: mancato rispetto delle norme vigenti in materia di acustica.

Come noto il continuo ingresso delle tecnologie impiantistiche nelle costruzioni implica, da un punto di vista acustico, un aumento delle fonti di rumore e quindi delle immissioni acustiche indesiderate a cui è sottoposta la popolazione, all'interno ed all'esterno degli edifici.

Allo scopo di limitare dette immissioni il legislatore ha emanato Leggi e Norme che sin dalla fase di progetto offrono un valido strumento di prevenzione ai futuri effetti indesiderati da inquinamento acustico. Tali norme spesso e volentieri sono ignorate o, nel migliore dei casi, non applicate da progettisti e collaudatori chiamati alla verifica del realizzato.

In molti casi, ad interventi ultimati, tale dimenticanza o trascuratezza comporta lamentele, e contestazioni da parte di privati, i quali non esitano a ricorrere anche presso la Magistratura.

L'esperienza ha mostrato che, nella gran parte dei casi, la fondatezza dei ricorsi impone l'obbligo di risanamento acustico del realizzato (opere civili ed impianti) ed adeguamento dello stesso ai dettati normativi mediante l'esecuzione di opere molto onerose e di minore efficacia rispetto a quelle che si sarebbero potute prevedere già in fase di progettazione, mediante il puntuale rispetto dei dettati normativi e l'utilizzo di modelli matematici di previsione all'impatto acustico.

A titolo esemplificativo si cita il DPCM del 5 dicembre 1997 "**Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici**". Tale Norma, al rispetto della quale sono sottoposte le nuove costruzioni e gli interventi, anche di piccola entità, di ristrutturazione degli edifici esistenti cui sono sottoposti (è stato motivo di intervento del Magistrato, con rifacimento dei lavori, la semplice ristrutturazione di bagni), determina:

- i requisiti acustici a cui debbono soddisfare gli edifici in termini strutturali e civili di finitura
- i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici (bagni, ascensori, impianti di condizionamento, ecc.)
- i requisiti passivi degli edifici e dei loro componenti in opera al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.

Già solo gli elementi offerti dalla citata Normativa permette una previsione dell'impatto acustico in fase progettuale e la possibilità di effettuare, in tale sede, precise ed opportune scelte tecniche e costruttive degli immobili che si intende realizzare o ristrutturare.

Sulla base di tali requisiti già in sede progettuale dovrebbero pertanto essere operate delle precise scelte in ordine alle specifiche tecniche e di realizzazione dei fabbricati.

Più delicato ma parimenti regolamentato è il problema impiantistico inerente l'inserimento, all'interno di edifici oggetto di progettazione, di impianti (ai fini acustici) impianti quali il condizionamento e la ventilazione. Il livello di rumore immesso negli ambienti da tali impianti è regolamentato dalla norma UNI "Misure in opera e valutazione del rumore prodotto negli ambienti dagli impianti di condizionamento e ventilazione". Sempre più di frequente, le principali componenti meccaniche asservite a tutti gli impianti di servizio degli edifici (compressori, UTA, caldaie, ecc) sono installate, per scelta progettuale, all'esterno degli edifici, ed in copertura dei fabbricati interessati, Tuttavia **tale scelta progettuale** sicuramente percorribile con i dovuti accorgimenti, deve ma spesso non lo è, **essere corredata di previsione di impatto acustico** per il rispetto dei limiti **di immissione** ed **emissione** verso l'ambiente esterno, limiti ben precisi stabiliti nelle norme di legge vigenti. Altrettanto importante è la fase di collaudo per la verifica di quanto realizzato in osservanza della detta previsione d'impatto acustico.

Appare doveroso segnalare che la Legge 447/95 art. 8 prescrive che i titolari di progetto predispongono una documentazioni **d'impatto acustico** relativa alla realizzazione, alla modifica, o al potenziamento delle seguenti opere: aeroporti aviosuperfici, eliporti, strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali) C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Inoltre (art. 8 comma 3 punto e) al fine di valutare la salubrità dell'area è **obbligatorio valutare il clima acustico** delle aree interessate alla realizzazione di insediamenti residenziali qualora questi siano previsti in prossimità delle citate opere ed allegare tale valutazione in sede di richiesta di licenza edilizia.

Tale valutazione preventiva di clima acustico deve essere invece sempre prodotta per le scuole, asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extra urbani.

E ancora (art. 8 comma 4) **le domande per il rilascio di concessioni edilizie** relative ad infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e a postazioni di servizi commerciali (e quindi anche insediamenti residenziali con locali adibiti a tali usi) **devono contenere una previsione di impatto acustico.**

La redazione della prescritta documentazione di impatto acustico e di clima acustico, ove previsto, dovrà ovviamente essere eseguita da un tecnico competente in materia acustica regolarmente iscritto nell'albo regionale, figura quest' ultima istituita con la medesima legge 447/95

Si ribadisce che per l'Italia esiste già una normativa, Legge 447 e vari D.P.C.M., piuttosto completa che contiene anche le varie eccezioni che debbono tener conto delle situazioni attuali (strade, ferrovie, aeroporti). Questa normativa contiene alcuni errori (per esempio la contrastante definizione dei valori limite di emissione fra la legge n. 447 e il DPCM 14/11/97) che debbono necessariamente essere corretti.

Il punto importante è che se esiste una normativa con tanto di limiti ben precisi questa deve essere applicata così com'è dalla magistratura. La magistratura può applicare una sua regola (cosiddetto criterio comparativo fondato su L95) discendente dall'art. 844 del C. Civile e della raccomandazione ISO 1996 del 1971, attualmente non più in vigore per quegli aspetti non affrontati dalle leggi (nei D.P.C.M. vengono presi in considerazione solo le immissioni connessi ad attività produttive commerciali e professionali e non ad esempio il pianoforte del vicino).

Le leggi vengono fatte e modificate dove imperfette per quanto riguarda le materie tecniche, soprattutto da tecnici (ingegneri medici ecc) coadiuvati da esperti delle altre discipline che vengono interessate.

Un altro esempio di decreto da correggere è il DPCM 16/4/96 n. 215 che esenta dai limiti, imposti dallo stesso decreto, i cosiddetti "spettacoli temporanei mobili".

In questa dizione sono compresi gli spettacoli eseguiti da complessi musicali moderni, all'aperto e non (stadio Olimpico, Ippodromo Tor di Valle, Palazzo dello Sport, ecc), con l'uso di imponenti impianti di amplificazione che permettono di raggiungere, in zone occupate dal pubblico, livelli di pressione sonora di 120 dBA anche per lunghi periodi. Detti livelli, come è ampiamente dimostrato da approfonditi studi medici, possono essere causa, soprattutto fra i giovani di ipoacusia ed altre, non meno gravi, patologie.

La normativa deve essere corretta, imponendo almeno una mappatura delle zone più esposte all'energia sonora con riportato il livello di pressione acustica esistente.